



SCUOLA CONDANNATA PER NON AVER PROTETTO ALUNNO DA BULLISMO TRIB. LECCE N.

3518/2025

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 IL FATTO**
- 3 LA SENTENZA**
- 4 CONCLUSIONI**

1 INTRODUZIONE

Nelle ultime settimane l'opinione pubblica italiana è tornata a interrogarsi su come e quanto la scuola sia realmente in grado di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo.-

La tragica vicenda di **Paolo Mendico**, quattordicenne morto suicida l'11 settembre scorso, le indagini tuttora in corso e i provvedimenti disciplinari adottati — tra cui la sospensione della dirigente scolastica, della vicepresidente e di una docente per presunte omissioni nei protocolli di vigilanza — hanno riportato con forza il tema al centro del dibattito sociale, mediatico e istituzionale, sollevando interrogativi inevitabili sul ruolo della scuola e sui suoi doveri di protezione.

È **in questo contesto sociale**, segnato da allarme, indignazione e richieste di responsabilità, che assume particolare rilievo il commento a una pronuncia giudiziaria

di circa un anno fa, ma di stringente attualità: la **sentenza del Tribunale di Lecce n. 3518/2025**, resa all'esito di un giudizio civile relativo a un **caso di bullismo scolastico con gravi ripercussioni psicologiche su un minore**. Una decisione che, ben prima dei fatti di cronaca odierni, aveva già chiarito un principio essenziale: **la responsabilità della scuola per omissioni di vigilanza non è un'ipotesi astratta, ma una realtà giuridicamente accertabile e risarcibile.**–

2 IL FATTO

I genitori di un minore – **portatore di una menomazione fisica con difficoltà di deambulazione**, più volte destinatario di scherni, offese e condotte vessatorie da parte di alcuni compagni di scuola, con conseguenze rilevanti sul piano psicologico – agivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, contro l'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo – contestando l'**omessa adozione di misure efficaci di vigilanza e prevenzione** rispetto a detti episodi o verificatisi durante il percorso scolastico.–

3 LA SENTENZA

Nel caso concreto, la mancata adozione di misure adeguate di prevenzione e contrasto ha integrato una **violazione del dovere di protezione**, configurando una tipica ipotesi di *culpa in vigilando*. Centrale è il richiamo alla **CTU psicologica**, che ha accertato come gli episodi subiti dal minore abbiano determinato un **disturbo dell'adattamento**, con sintomi di ansia, isolamento e sofferenza emotiva, causalmente riconducibili al contesto scolastico.–

Questo perché **l'ammissione dello studente nell'istituto determina la nascita di un rapporto giuridico dal quale discende un obbligo rafforzato di protezione e vigilanza**, esteso a tutte le attività scolastiche.–

Il Giudice ha applicato l'**art. 2048 c.c.**, ribadendo che la responsabilità dell'istituzione scolastica è assistita da una **presunzione iuris tantum**, superabile solo attraverso una prova liberatoria rigorosa. La scuola, infatti, per evitare la propria responsabilità, deve

dimostrare non solo di aver vigilato, ma di aver adottato **tutte le misure organizzative idonee a prevenire eventi prevedibili.**–

Prova che, nel caso di specie, **non è stata fornita.** L'Amministrazione non ha dimostrato di aver predisposto un sistema di intervento efficace tale da rendere inevitabile il danno. Da qui, la condanna al risarcimento in favore del minore e dei familiari, con riconoscimento della responsabilità civile della scuola.–

CONCLUSIONI

La sentenza del Tribunale di Lecce fissa un punto fermo: quando la scuola è a conoscenza di situazioni di disagio e dispone di strumenti di intervento, l'inerzia non è neutra: è giuridicamente rilevante e può dare vita ad una ipotesi di responsabilità e di risarcimento.–